

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI CITTADINI RIENTRANTI NELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

Il Comune di Sequals rappresentato per il seguente atto dal Sindaco Enrico Odorico – cf DRCNRC45P02I621V - domiciliato per la presente la carica presso il Comune di Sequals – Piazza Municipio n. 2;

E

Rappresentante esercizio commerciale/farmacia – cf - in qualità di legale rappresentante del - CF/ P.IVA con sede legale a in via

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Sequals, nel rispetto dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e per venire incontro alle esigenze indifferibili dei nuclei familiari in difficoltà provvede alla erogazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità e farmaci presso l'esercizio commerciale che ha manifestato interesse a rientrare nell'elenco pubblicato del Comune sul proprio sito istituzionale.

ART. 2 FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. Lo scopo della convenzione è sostenere temporaneamente i nuclei familiari in difficoltà così come definiti dall'art. 2 dell'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020;
2. Quale forma di sostegno l'Amministrazione ha adottato lo strumento del buono spesa che verrà riparametrato in base ai componenti del nucleo da utilizzarsi negli esercizi commerciali e farmacie locali che hanno aderito all'iniziativa.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA

1. Il titolo di legittimazione per fruire della “misura di solidarietà alimentare” è rappresentato dal buono spesa rilasciato dal Comune ed assegnato a ciascun beneficiario.

2. Il buono spesa viene consegnato all' esercente e contiene l'importo spendibile dal beneficiario presso il punto vendita.

ART. 4 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il beneficiario potrà utilizzare la somma destinata di cui alla "misura di solidarietà alimentare" mediante uno o più buoni spesa per l'acquisto delle categorie merceologiche sotto riportate:
 - alimentari, prodotti per l'infanzia, prodotti per l'igiene personale e della casa, prodotti farmaceutici;
 - **è escluso l'utilizzo dei buoni per l'acquisto di bevande alcoliche, tabacchi, ricariche telefoniche, biglietti della lotteria, giornali e riviste.**
2. Ad ogni singola spesa l' esercente provvederà al ritiro del buono spesa e all'emissione di uno scontrino fiscale.

ART. 5 ONERI DEL GESTORE

1. All'atto della consegna del buono spesa il punto vendita convenzionato si accerterà di cedere solamente i beni previsti nelle categorie merceologiche di cui all'art. 4;
2. La fattura, di importo equivalente ai beni complessivamente acquistati dai titolari di buoni spesa verrà trasmessa al Comune dal gestore, a sua discrezione o alla fine del periodo di emergenza sanitaria;
3. La fattura corrispondente ai beni ceduti dovrà essere emessa in modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, secondo le indicazioni che verranno puntualmente fornite dagli Uffici;
4. Ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72 la fattura sarà esente IVA riportando la dicitura "rimborso buono spesa".

ART. 6 ONERI DEL COMUNE

1. Il corrispettivo delle fatture inviate al Comune verrà liquidato in tempi brevi o comunque entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime.

ART. 7 TRACCIABILITA'

1. Il gestore si impegna ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; all'articolo 6 della stessa

legge n. 136/2010 in tema di sanzioni; all'articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 e s.m.i..

ART. 8 CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione ed interpretazione della presente convenzione, esperiti i tentativi di conciliazione bonaria, il foro competente è quello di Pordenone.

ART. 9 RINVIO A NORME DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice civile.

ART. 10 FORMA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è stipulata nella forma della scrittura privata semplice e viene registrata solo in caso d'uso.

IL SINDACO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
